

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
sesta SEZIONE CIVILE- 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIA ACIERNO - Presidente  
Dott. MAURO DI MARZIO - Consigliere  
Dott. FRANCESCO TERRUSI – Rel. Consigliere  
Dott. PAOLA VELLA - Consigliere  
Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Rilevato che: la corte d'appello de L'Aquila ha respinto il reclamo della XY s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza del tribunale di Teramo che ne aveva dichiarato il fallimento su istanza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione; la società ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un solo motivo, illustrato da memoria; la curatela del fallimento e la creditrice istante hanno replicato con distinti controricorsi.

Considerato che: I. - con l'unico motivo la ricorrente denuncia la violazione o errata applicazione dell'art. 10 legge fall., e il contrasto tra chiesto e pronunciato, in quanto la società era stata cancellata dal registro delle imprese l'8-11-2016 e la sentenza dichiarativa del fallimento era sopravvenuta il 17-11-2017; eccipisce che non poteva essere attribuita rilevanza al provvedimento successivo di cancellazione della cancellazione, poiché questo era intervenuto su ricorso (ex art. 2191 cod. civ.) successivo al reclamo, donde non avrebbe potuto esser considerato dalla corte d'appello in base al principio di inammissibilità dei nova;

II. - il ricorso è manifestamente infondato; in base a un principio da tempo affermato in giurisprudenza, rispetto alla dichiarazione di fallimento di una società e ai fini del rispetto del termine di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese previsto dall'art. 10 legge fall., l'iscrizione del decreto con cui il giudice del registro, ai sensi dell'art. 2191 cod. civ., ordina la cancellazione della pregressa cancellazione della società già iscritta nello stesso registro, fa presumere sino a prova contraria la continuazione delle attività d'impresa; questo perché il rilievo di regola solo dichiarativo della pubblicità, se avvenuta in assenza delle condizioni richieste dalla legge, comporta che la iscrizione del decreto, emanato ex art. 2191 cod. civ., determina l'opponibilità ai terzi della insussistenza delle condizioni che avevano dato luogo alla cancellazione della società alla data in cui questa era stata iscritta e, di conseguenza, la stessa cancellazione, con effetto retroattivo, della estinzione della società, per non essersi questa effettivamente verificata (v. Cass. Sez. U n. 8426-10); ne deriva che non è di ostacolo l'altrettanto generale principio di immediata estinzione della società per effetto della cancellazione dal registro delle imprese a norma dell'art. 2495 cod. civ., atteso che la legge di riforma del diritto delle società non ha modificato la residua disciplina della pubblicità nel registro delle imprese, e atteso che a sua volta il termine di un anno, prescritto dall'art. 10 legge fall. ai fini della dichiarazione di fallimento, per quanto decorra, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese, fa rimaner salva la dimostrazione di una continuazione di fatto dell'impresa anche successivamente (v. Cass. n. 8033-12); cosicché infine il provvedimento del giudice del registro che dispone la cancellazione della previa iscrizione della cancellazione della società, viene a porsi come decisivo indice sintomatico in tal senso;

III. - La corte d'appello de L'Aquila, osservando che il giudice del registro delle imprese aveva accolto l'istanza della curatela del fallimento e disposto, con decreto del 22-2-2018, la cancellazione dell'iscrizione con la quale la società era stata appunto cancellata dal registro, appare allineata ai

sopra detti principi; e non può affermarsi che così facendo, nel valorizzate cioè tale sopravvenienza, essa abbia violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché il detto principio attiene alla domanda, non anche alle risultanze istruttorie; le quali risultanze invece ben possono essere esaminate dal giudice del reclamo senza specifiche limitazioni; al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento non si applicano, difatti, per la sua specialità, i limiti previsti in tema di appello dagli artt. 342 e 345 cod. proc. civ., poiché il relativo procedimento è caratterizzato da un effetto devolutivo pieno (per tutte Cass. 26771-16) che semplicemente non può estendersi all'ipotesi in cui si sia già verificata una decadenza da una eccezione nel corso della prima fase del giudizio; il che, però, nella specie non è dedotto e non è neppure astrattamente ipotizzabile; il ricorso va quindi rigettato e le spese seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali (omissis)

Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020